

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 10291 del 26/05/2026 BOLOGNA

Proposta: DPG/2026/10780 del 26/05/2026

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI FINI
DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE
ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA (D.P.R. 445/00).
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA DAL 1° MARZO 2026

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA

Firmatario: GIANNI COTTAFAVI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Gianni Cottafavi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le vigenti disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ed in particolare:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che prevede, all'articolo 71 e seguenti, l'effettuazione di idonei controlli, da parte delle amministrazioni procedenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22.10.1999 che, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi d'autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

Dato atto che, con le deliberazioni di Giunta regionale 22 dicembre 2025, n. 2224 "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" e 30 gennaio 2026, n. 100 "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase" e ss.mm.ii. è stata approvata la struttura organizzativa della Regione Emilia-Romagna, e, al suo interno, il nuovo assetto e la nuova declaratoria del Settore Attività culturali, Economia della cultura, a far data dal 1° marzo 2026;

Considerato che, a seguito della riorganizzazione sopra richiamata, le attività inerenti alle giovani generazioni sono state trasferite alla nuova Direzione generale Educazione, scuola, formazione e università e che quindi le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni ai fini della concessione di contributi saranno sottoposte a controllo nell'ambito della Direzione sopracitata;

Precisato che i criteri e i principi direttivi omogenei, validi per il settore Attività culturali, Economia della cultura per l'espletamento dei controlli richiesti dalla normativa sopra richiamata sono, in sintesi:

- individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica;

- determinazione di un numero minimo di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione in misura da ritenersi idonea a svolgere un ruolo di prevenzione e deterrenza rispetto a fenomeni di uso scorretto del potere di autodichiarazione in relazione a singole procedure;
- fissazione di termini per lo svolgimento dei controlli idonei a salvaguardare l'efficacia degli stessi;
- modalità di perimetrazione dei controlli;
- modalità di svolgimento dei controlli;

Richiamate le leggi regionali relative alle competenze del Settore:

- 5 luglio 1999, n. 13 "Norme in materia di spettacolo";
- 23 luglio 2014, n. 20 "Norme in materia di cinema e audiovisivo";
- 16 marzo 2018, n. 2 "Norme in materia di sviluppo del settore musicale";
- 03 ottobre 2022, n. 14 "Norme in materia di sostegno ai carnevali storici";
- 28 dicembre 2023, n. 21 "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)";

in attuazione delle quali è prevista la concessione di contributi economici, a soggetti pubblici e privati, dietro presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto di adottare disposizioni omogenee inerenti alle modalità di svolgimento delle attività di controllo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 in relazione ai contributi concessi in attuazione delle leggi sopracitate;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione dirigenziale 09 febbraio 2022, n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2019, n. 2329 "Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023, n. 2077 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 2376 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2026, n.263 "XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2025, n. 1559 "XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 101 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2026, n. 278 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026".
- la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2026, n. 554 "XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 aprile 2026, n. 656 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026 2028: primo aggiornamento";

Viste, inoltre:

- la determinazione dirigenziale 5 febbraio 2026, n. 2222 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali";
- la determinazione dirigenziale 27 febbraio 2026, n. 4206 "Conferimento e proroga incarichi dirigenziali - Direzione generale Sviluppo economico, cultura e turismo"

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che le operazioni di controllo, previste dalla normativa in materia, sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti la concessione di contributi in attuazione delle leggi regionali citate in premessa, saranno svolte secondo le modalità indicate nell'allegato documento *«Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai fini della concessione di contributi nell'ambito delle procedure di attuazione delle leggi regionali di competenza del settore Attività culturali, economia della cultura, giovani (D.P.R. n. 445/00)»*, che individua le disposizioni e le modalità di svolgimento dei controlli e che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire altresì che le operazioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive riguarderanno le procedure inerenti all'attività di gestione delle leggi regionali citate in premessa;

3) di pubblicare il citato allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sul sito www.emiliaromagnacultura.it;

4) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal **PIAO 2026-2028**, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Gianni Cottafavi

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI (D.P.R. N. 445/00)

1. NATURA E OGGETTO DEL CONTROLLO

Oggetto del controllo è la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

L'ambito del controllo si estende alle sole dichiarazioni sostitutive considerate rilevanti ai fini del procedimento, ovvero alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà che l'Amministrazione ha valutato positivamente per l'assegnazione di contributi a favore del soggetto dichiarante.

Dal momento che l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, che sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ancorché obbligatoria, non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento cui le dichiarazioni medesime attengono.

2. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni, attinenti agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

La diversità dell'oggetto di tali dichiarazioni sostitutive condiziona necessariamente anche le modalità di verifica in ordine alla veridicità delle stesse, nel modo che verrà specificato in seguito.

Al fine di facilitare e rendere più snelle e sicure le operazioni di controllo, riducendo gli ambiti di possibile contenzioso, occorre in primo luogo che la dichiarazione sostitutiva sia

univoca, chiara, d'inequivocabile significato e rappresentativa di dati oggettivi, facilmente esprimibili, quantificabili e non suscettibili di valutazioni discrezionali o di molteplici interpretazioni.

Non rientrano tra le dichiarazioni sostitutive, manifestazioni di volontà o dichiarazioni espressive di elementi valutativi o di giudizio, o sottoponibili ad un'interpretazione soggettiva.

Alla luce di quanto sopra, sarà necessario prestare la massima attenzione, precisione ed accuratezza nella predisposizione della modulistica da mettere a disposizione dell'utente, quale necessario presupposto per la semplificazione e razionalizzazione dei controlli.

3. RESPONSABILITÀ

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale sia amministrativo, nel caso di accertamento di false dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 445/2000, le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esonerati da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

4. TIPOLOGIE DI CONTROLLI

In base alle indicazioni del D.P.R. n. 445/2000 e della Circolare n. 8 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica del 22.10.1999, che individuano due tipologie di controlli, è possibile, a seconda dei casi, procedere secondo le sottoindicate modalità:

CONTROLLO PUNTUALE - cioè, su singole dichiarazioni - necessario in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

CONTROLLO A CAMPIONE - cioè, su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive - da attuarsi secondo le modalità e i criteri stabiliti con il presente atto.

La normativa richiamata e le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica delineano un sistema di controlli in cui le tipologie di verifica di cui sopra sono da ritenersi tra loro complementari in considerazione dei diversi presupposti e finalità di ciascuna di esse, per cui nell'ambito di una medesima procedura amministrativa potrà darsi corso all'attuazione di entrambi i controlli.

5. CONTROLLO PUNTUALE

Le dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di controllo puntuale in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto o siano riscontrabili rilevanti elementi di incoerenza o si ritenga contengano elementi di incertezza o di contraddittorietà anche sulla base di informazioni differenti, raccolte per situazioni analoghe o di informazioni già in possesso dell'Amministrazione precedente.

Il numero delle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoposte al controllo puntuale non potrà in ogni caso essere computato al fine del raggiungimento della percentuale prevista per il controllo a campione.

6. CONTROLLO A CAMPIONE

La percentuale del campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate da soggetti pubblici e privati da sottoporre al controllo sarà definita - di volta in volta - tenendo conto della natura, della consistenza numerica e della complessità dei procedimenti e delle attività, in misura da ritenersi adeguata a svolgere un ruolo di prevenzione e deterrenza rispetto a fenomeni di uso scorretto del potere di autodichiarazione.

In ogni caso tale percentuale non potrà essere inferiore al 3%.

Nel caso di quozienti con numeri decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

Nel conteggio non devono essere ricomprese le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo puntuale.

6.1 MODALITÀ E TEMPI DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

Le dichiarazioni rese nell'ambito di ciascun procedimento, ordinate in base all'anno e al numero progressivo assegnato dal protocollo regionale, saranno numerate progressivamente. Saranno sottoposte al controllo quelle collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- **Valore minimo:** sempre 1.
- **Valore massimo:** numero delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione.
- **Numeri da generare:** numero di dichiarazioni corrispondente alla percentuale prevista per il controllo. Si precisa che in caso di numero decimale, si arrotonda all'unità superiore.

- **Seme generatore:** numero che si ottiene sommando giorno, mese, anno, ore e minuti, così come indicati dal personal computer utilizzato per l'estrazione, al momento dell'estrazione stessa.

Le operazioni di sorteggio sopra descritte sono effettuate dalla figura appositamente individuata quale responsabile della fase dei controlli, assistita da due testimoni appartenenti alla struttura.

Di tali operazioni viene redatto un sintetico verbale, secondo lo schema allegato A) "Verbale di estrazione del campione".

6.2 PERIMETRAZIONE DEI CONTROLLI

La perimetrazione dei controlli si applica quando le dichiarazioni, su cui si effettua il controllo, hanno un contenuto economico superiore a € 300.000,00.

La perimetrazione è definita con un ulteriore successivo sorteggio.

In base alla modulistica adottata per l'invio delle dichiarazioni saranno individuate le macro-voci che compongono il bilancio consuntivo, sezione costi. Queste saranno elencate e numerate progressivamente.

Il sorteggio indicherà l'ordine di macro-voci a cui attenersi per individuare il perimetro economico entro il quale effettuare il controllo.

Quindi le macro-voci saranno sommate una di seguito all'altra, secondo l'ordine di estrazione, fino a raggiungere, almeno, il valore del contributo assegnato.

Il sorteggio sarà effettuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- **Valore minimo:** sempre 1.

- **Valore massimo:** numero delle macro-voci che compongono il bilancio consuntivo, sezione costi.

- **Numeri da generare:** numero delle macro-voci che compongono il bilancio consuntivo, sezione costi.

- **Seme generatore:** numero che si ottiene sommando giorno, mese, anno, ore e minuti, così come indicati dal personal computer utilizzato per il sorteggio, al momento del sorteggio stesso.

Le operazioni di sorteggio sopra descritte sono effettuate dalla figura appositamente individuata quale responsabile della fase dei controlli, assistita da due testimoni appartenenti alla struttura.

Di tali operazioni viene redatto un sintetico verbale, secondo lo schema allegato B) "Verbale di sorteggio del perimetro del controllo".

Il controllo sul bilancio consuntivo, sezione ricavi, sarà sempre svolto sull'intera dichiarazione.

Se in fase di controllo perimetrato dei costi si riscontrano delle anomalie, il controllo di veridicità si estende automaticamente all'intera dichiarazione.

6.3 TEMPI DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

I controlli a campione devono essere completati entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di controllo, che corrisponde alla data assegnata al soggetto sorteggiato per inviare documenti e/o informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di controllo. Il termine per la conclusione dei controlli rimane sospeso nei tempi necessari al soggetto sorteggiato per integrare documenti e/o informazioni richieste ma non trasmesse in occasione del primo invio.

L'espletamento dei controlli non può in ogni caso incidere negativamente sui termini di conclusione del procedimento.

6.4 VERBALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati in apposito verbale redatto in conformità allo schema allegato C) "Verbale di conclusione del controllo".

Il verbale, protocollato, è trasmesso al Responsabile del Settore unitamente all'eventuale proposta dei provvedimenti da adottare.

Quando possibile, la documentazione sottoposta a controllo dovrà essere opportunamente contrassegnata.

7. SOGGETTI COMPETENTI ALL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Alle operazioni di verifica relative alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alle domande di contributo, in risposta all'Avviso, provvederà il/la responsabile della fase istruttoria del procedimento in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni medesime.

Alle operazioni di controllo relative alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla documentazione rendicontuale, provvederà la figura appositamente individuata quale responsabile della fase dei controlli a campione.

8. RILEVAMENTO DURANTE I CONTROLLI DI ERRORI, IRREGOLARITÀ, OMISSIONI SANABILI. ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE.

Qualora nel corso dell'istruttoria procedimentale, si rilevino errori, irregolarità o omissioni sanabili, il/la responsabile del

procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, provvede ad invitare il soggetto interessato a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

Nel caso in cui ai soggetti interessati venga richiesta la regolarizzazione o l'integrazione della dichiarazione sostitutiva durante l'istruttoria procedimentale, in mancanza della stessa, il procedimento non ha seguito e di tale fatto il/la responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato.

A titolo indicativo possono essere considerati meri errori, irregolarità, omissioni materiali sanabili, che riguardano la dichiarazione sostitutiva:

- a) l'errore/irregolarità consistente in vizi nella dichiarazione sostitutiva che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
- b) l'omissione consistente in incompletezza della dichiarazione sostitutiva, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione stessa per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Il/la responsabile del procedimento, al fine della regolarizzazione dell'elemento della dichiarazione sostitutiva errato o impreciso, deve verificare la sussistenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- l'evidenza dell'errore / irregolarità / omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso (sicuramente l'errore non deve incidere sulla legittimazione ad accedere al beneficio, sull'entità dello stesso, sulle priorità rispetto ad altre posizioni in concorrenza, sui tempi e su ogni altro aspetto che possa prefigurare una posizione di vantaggio per l'interessato che ha reso la dichiarazione sostitutiva);
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva integrativa.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul conseguimento del beneficio.

9. MODALITÀ DEI CONTROLLI

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 siano **certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico**, si prospettano due tipi di controllo:

diretto, ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con le Amministrazioni certificanti (cioè le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle Amministrazioni procedenti);

indiretto, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'Amministrazione certificante. In tale ipotesi si richiederà direttamente all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, privilegiando i mezzi di trasmissione più veloci.

L'acquisizione del documento, in originale o in copia, non è necessaria essendo sufficiente ottenere conferma scritta da parte dell'Amministrazione "certificante" dei fatti, stati o qualità personali dichiarati all'Amministrazione.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate **non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche**, ai fini del controllo il/la responsabile del procedimento può:

- richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un obbligo per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'Amministrazione;

- procedere a sopralluoghi e visite dirette o adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto (nel rispetto della riservatezza e della libertà personale). Tale modalità verrà attivata in via residuale, per lo più nei casi in cui non sia possibile verificare in altro modo la veridicità delle dichiarazioni rese o quando vi sia il consenso del dichiarante.

È essenziale che il/la responsabile del procedimento possa effettuare le verifiche sulla base di documentazione che dia **garanzia di autenticità**. Pertanto, l'interessato/dichiarante può produrre, in alternativa e secondo il suo apprezzamento discrezionale, l'originale o copia conforme all'originale della documentazione oppure può semplicemente esibire l'originale o copia conforme della documentazione all'Amministrazione, la quale non la trattiene ma provvede alla verifica e annota gli esiti nel fascicolo.

10. IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'**Amministrazione** certificante, viene redatto apposito verbale (vedi allegato C) nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni.

Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante.

Qualora la documentazione sia richiesta direttamente al **dichiarante**, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso nel produrre, nei termini indicati dall'Amministrazione, la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, si procederà alla revoca dei benefici concessi.

11. CONSEGUENZE DEL RISCONTRO DI FALSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile di ufficio, sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori, irregolarità, omissioni sanabili, viene data comunicazione al Responsabile del Settore.

A seguito del riscontro di false dichiarazioni, l'Amministrazione:

- non concede il beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
- dichiara la decadenza dal beneficio, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso.

In quest'ultimo caso viene avviato d'ufficio un nuovo procedimento preordinato a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso.

Nel caso in cui, con il provvedimento di concessione del beneficio, successivamente revocato, si fossero corrisposte al soggetto in questione somme indebitamente percepite, il/la Responsabile del Settore avvia le procedure per il recupero delle stesse.

12. INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli è garantita dalla pubblicazione del presente atto sul Portale Cultura della Regione Emilia-Romagna dove saranno pubblicati anche i verbali dei sorteggi.

Al termine delle operazioni di controllo, il soggetto controllato riceve apposita comunicazione sull'esito finale.

ALLEGATO A)

***Schema di
VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE***

Visto l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Richiamata la determinazione dirigenziale n..... del..... che:

- stabilisce principi e criteri direttivi per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- stabilisce che il campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da sottoporre a controllo viene definito - di volta in volta - tenendo conto della natura, della consistenza numerica e della complessità dei procedimenti e delle attività, in misura da ritenersi adeguata a svolgere un ruolo di prevenzione e deterrenza rispetto a fenomeni di uso scorretto del potere di autodichiarazione.

Dato atto che nell'ambito del procedimento la percentuale di beneficiari da sottoporre a sorteggio è pari a (indicare la percentuale scelta);

il/la responsabile della fase dei controlli

con l'assistenza di _____ testimoni

.....
.....

in data..... ha proceduto al sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo nell'ambito del procedimento (specificare)..... secondo la metodologia descritta nella determinazione sopra citata.

Sono risultate soggette a controllo le dichiarazioni sostitutive presentate dai seguenti soggetti:

- 1)
- 2)
- 3)

Si allegano:

- elenco dei beneficiari;
- immagine dello schermo con orario di sorteggio;
- immagine esito generazione numeri casuali;
- allegato parte integrante determinazione dirigenziale n..... del.....

Firma del/la responsabile dei controlli

Data

ALLEGATO B)

Schema di
VERBALE DI SORTEGGIO DEL PERIMETRO DEL CONTROLLO

Visto l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Richiamata la determinazione dirigenziale n..... del..... che:

- stabilisce principi e criteri direttivi per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina la possibilità di definire il perimetro del valore economico del controllo;

il/la responsabile della fase dei controlli

con l'assistenza di _____ testimoni

.....

..... .

in data..... - utilizzando la metodologia descritta nella determinazione sopra citata - ha proceduto al sorteggio delle macro-voci del bilancio consuntivo entro le quali delimitare il perimetro del valore economico su cui esercitare il controllo con il seguente esito:

- 1)
- 2)
- 3)

Si allegano:

- elenco delle macro-voci;
- immagine dello schermo con orario di sorteggio;
- immagine esito generazione numeri casuali;
- esito sorteggio macro-voci su cui effettuare i controlli.

Firma del/la responsabile dei controlli

Data

ALLEGATO C)

Schema di
VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO

Visto l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Richiamata la determinazione dirigenziale n..... del..... che:

- stabilisce principi e criteri direttivi per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina il campione minimo da sottoporre a controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Visto il verbale di sorteggio del campione in data

il/la responsabile della fase dei controlli
dichiara

che con riferimento al procedimento (specificare) è stato effettuato il seguente controllo:

(breve descrizione e/o tabella sintetica allegata)

Gli esiti del controllo sono stati i seguenti:

(breve descrizione e proposta, se del caso, del provvedimento da adottare)

Firma del/la responsabile della fase dei controlli
.....

Data